

**Decreto federale
che mette a carico della Confederazione le spese
di rimpatrio degli stranieri indigenti**

142.291

del 15 giugno 1909

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio 12 gennaio 1909 del Consiglio federale;
in applicazione degli articoli 2 e 102 numeri 8 e 10 della Costituzione federale¹⁾,
decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale è autorizzato a rimborsare ai Cantoni le spese di trasporto di stranieri indigenti che sono rimandati alla frontiera per misura di polizia, e fisserà le condizioni relative a detto rimborso.

Art. 2

La somma necessaria a tale scopo sarà iscritta nel bilancio annuale della Confederazione.

Art. 3

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra subito in vigore.

